

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 ottobre 2018, n. 135
Presidente Logrieco – Segretario Capria**

Fatto

Gli elementi acquisiti al fascicolo evidenziano che in data 5 febbraio 2015 il COA di Milano deliberava la cancellazione della dott.ssa [ricorrente] dal registro dei praticanti e che comunicava detta decisione all'interessata in data 20 febbraio 2015 a mezzo raccomandata, spedita il 2 aprile e ricevuta il 9 aprile, facendo riferimento all'articolo 8 c. 2 del R.D.L. 27/11/33 n. 1578, dal che è dato dedurre fosse a tale data scaduto il termine per l'esercizio del patrocinio. Avverso tale provvedimento ricorre l'interessata con atto sottoscritto dall'avv. [tizio], di cui in atti non si rinviene procura, notificato a mezzo pec in data 28 aprile 2015. Con l'impugnazione si sostiene in primo luogo che la notifica alla signora [ricorrente] sarebbe avvenuta il 17 aprile 2015. Si affermava che causa problemi di salute e di famiglia la [ricorrente] non aveva ancora conseguito il titolo "per questo motivo sono decorsi gli anni di pratica senza che abbia ottenuto l'abilitazione professionale piena". Si afferma che la ricorrente intenderebbe frequentare l'ambiente forense con i limiti imposti dal proprio status per cui il provvedimento sarebbe ingiusto e illegittimo in quanto non previsto dalla norma e contrario alla giurisprudenza delle SSUU del 2008. Si aggiunge poi che la [ricorrente] sarebbe stata derubata del tesserino dell'Ordine così da dover subire all'ingresso del palazzo di Giustizia controlli lunghi ed estenuanti per cui si richiede il rinnovo dello stesso. Si chiede la sospensione della efficacia del provvedimento impugnato.

Diritto

All'udienza odierna nessuno è comparso. A fronte delle questioni rilevabili in relazione all'atto di impugnazione è assorbente quella relativa alla assenza di procura speciale a favore dell'avv. [tizio] che lo ha sottoscritto per altro non risultando iscritto all'albo dei Cassazionisti. Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di jus postulandi. La Legge professionale consente all'incolpato/interessato, se iscritto nell'albo professionale (ordinario) ed in possesso dello jus postulandi, di difendersi personalmente nel giudizio davanti al CNF ovvero, ai sensi dell'art. 60, co. 4, RD 37/1934 prevede la possibilità di farsi assistere da altro Avvocato purché abilitato all'esercizio di fronte alle giurisdizioni superiori ex art. 33 RDL 1578/1933 e munito di procura speciale alle liti. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso presentato da difensore privo di procura e non iscritto all'albo speciale e non sottoscritto dall'interessato munito di autonomo jus postulandi.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense, dichiara inammissibile il ricorso Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.